



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 28/2024

nel giudizio di riassunzione in materia pensionistica iscritto al
n. **23481** del registro di segreteria, proposto da:

C. C. (omissis), nata a omissis (omissis) il omissis e residente
in omissis (omissis) alla via omissis snc, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti. Maria Francesca Sprizzi e Domenica Sprizzi, presso
il loro studio domiciliata in Palmi (RC) alla via Rocco Pugliese n.
66 – giusta procura in calce all’atto introduttivo;

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona
del l.r.p.t, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Battaglia
e Maria Teresa Pugliano, dell’Avvocatura INPS sedente in
Catanzaro (CZ) alla via Tommaso Campanella, n. 11 giusta
procura in atti

NONCHÉ CONTRO

Azienda Sanitaria Provinciale (ASP n. omissis), in persona del
legale rappresentante pro tempore, sedente in omissis (omissis)
alla via omissis n. omissis, non costituito

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella pubblica udienza del 18 marzo 2024, nessuno comparso;

FATTO

1. Con ricorso in riassunzione del **21.03.2023**, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha adito l'intestata Sezione giurisdizionale riassumendo il giudizio previamente azionato innanzi al Giudice ordinario di omissis (Sezione del lavoro e della Previdenza), cui era ricorsa per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare le patologie da cui è affetta, con indicazione del grado di invalidità e la data di insorgenza, accertando se la ricorrente sia da dichiarare invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74% al fine di poter usufruire, ai fini pensionistici, dei benefici previsti dalla legge n. 388/2000 o – in via subordinata – il riconoscimento del 67% per godere dei benefici previsti per i dipendenti pubblici riconnessi a tale percentuale di invalidità, o, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento della percentuale del 51% al fine di poter usufruire dei permessi per cure termali. Con condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;

2. Con ordinanza a verbale dell'udienza del 19/12/2022, il Giudice ordinario così provvedeva: *“PQM – dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario adito, indica la Corte dei conti territorialmente competente quale autorità munita di*

giurisdizione; - concede i termini di legge per la riassunzione della controversia davanti all'autorità munita di giurisdizione; dichiara l'inammissibilità delle domande subordinate per carenza di interesse ad agire; - attesa la definizione in rito, compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”;

3. Alla prima udienza del 11.09.2023, l'intestata Sezione giurisdizionale, con ordinanza a verbale della stessa udienza, dato atto della mancata costituzione delle controparti dovuta presumibilmente alla tardiva notifica del ricorso introduttivo, ha dato termine (30 gg.) alla ricorrente per la nuova notificazione del ricorso introduttivo e dell'ordinanza con cui veniva fissata la nuova udienza per il giorno 08.01.2024;

4. Assolto tale onere, l'udienza del 08.01.2024 era traslata d'ufficio all'odierna udienza del 14.03.2024;

5. Che l'INPS si è costituito in riassunzione in data 19.12.2023, chiedendo preliminarmente la declaratoria di nullità del ricorso per carenza degli elementi essenziali, rilevando che l'atto pervenuto all'INPS è verosimilmente privo di alcune pagine e che non è dato comprendere con chiarezza i termini della vicenda, la quale è stata ricostruita dall'ordinanza resa in esito all'udienza del 19.12.2022. Ha quindi ripetuto le argomentazioni svolte innanzi al giudice ordinario, ma accentuando che il ricorso notificato, attesa la pronuncia del medesimo giudice ordinario l'oggetto del contendere resta limitato alla domanda principale avente ad oggetto il

riconoscimento della percentuale invalidante del 74% al fine di fruire dei benefici della legge n. 388/00, rispetto alla quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità per mancanza della previa domanda amministrativa e, nel merito, svolte le opportune considerazioni di diritto, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza, con condanna alle spese di giudizio;

6. All'udienza del 14.03.2024, nessuno è comparso.

DIRITTO

1. Ai sensi dell'art. 309 c.p.c. "se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181". L'art. 181 c.p.c. a sua volta prevede che, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, il Giudice rinvi a nuova udienza e che, in caso di nuova mancata comparizione, "la causa sia cancella dal ruolo" e dichiarata "l'estinzione del processo".

2. Merita essere osservato che trattasi di disposizioni che non costituiscono espressione di principi generali (attesa anche la specificità del rito pensionistico e della ulteriore specificità del rito pensionistico pubblico innanzi alla Corte dei conti) e per le quali, dunque, non può operare il rinvio espresso dall'art. 7, comma 2 c.g.c.

3. In difetto anche di una norma *ad hoc*, la causa deve essere decisa nel merito.

3.1. Il ricorso – nei termini in cui è stato riassunto – è inammissibile ex art. 152, lett. c) c.g.c. non essendo chiara la

determinazione dell'oggetto della domanda. Nei termini in cui è stato riassunto, in vero, non è dato comprendere se la ricorrente abbia inteso chiedere l'accertamento di una invalidità con riduzione permanente dell'attività lavorativa superiore al 74% ai fine di poter usufruire dei benefici previdenziali ex lege 388/00 ovvero se abbia inteso riproporre anche l'accertamento dell'invalidità civile in misura pari o superiore al 67% o ancora pari o superiore al 51% (domande, queste, che erano state dichiarate inammissibile dal giudice a quo).

La mancata comparizione in udienza non ha consentito la definizione dell'esatta area della domanda giudiziale e, di conseguenza, ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità ex art.152, lett. c) c.g.c.

4. Spese compensate ex art. 31, comma 3 c.g.g.

5. Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente ordinanza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di

garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

PQM

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da C. C. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.

IL GIUDICE

f.to Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Catanzaro, 15/03/2024

Il Funzionario responsabile

f.to Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 15/03/2024

Il Giudice

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni